

UNO SGUARDO D'INSIEME SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

di *Giovannangelo De Francesco*

1. La giustizia riparativa – potremmo dire con una battuta che ne esalti la vocazione teleologica – reca in sé l'aspirazione verso un programma volto ad attuare un 'intervento riparativo' della giustizia. Un intervento, a ben guardare, che non si esaurisca nel far fronte ad inconvenienti o manchevolezze rinvenibili qua e là all'interno del sistema, ma che giunga invece a configurare, per l'appunto, un modello dotato di contenuti più radicalmente innovativi, tali da precludere ad un superamento (o, quanto meno, ad un cospicuo ridimensionamento) delle forme e degli schemi tradizionali di esercizio della giurisdizione e delle stesse visioni di fondo in merito alle risposte all'illecito.

Sarebbe certamente impossibile analizzare in questa sede la vasta ed accreditata elaborazione in tema di *restorative justice* che ha caratterizzato le esperienze riformatrici di molti ordinamenti e che ha sempre più sollecitato, anche in virtù dell'impulso crescente da parte delle fonti di provenienza europea e delle decisioni adottate da organismi internazionali, anche le istituzioni del nostro Paese a farsi parte attiva nel promuovere e legittimare un analogo *trend* evolutivo.

Ma non possiamo, tuttavia, esimerci dall'illustrare brevemente le ragioni atte a fondare il riconoscimento di quella 'novità' del fenomeno riparativo alla quale si è fatto cenno poco sopra; e ciò, in primo luogo, al fine di evitare il rischio che dal suo accostamento ad altre esperienze apparentemente analoghe possa risultare alterata la stessa fisionomia di quel progetto (sia pure in parte) 'alternativo' rispetto alle soluzioni già note per il quale siamo chiamati ad impegnarci e a 'batterci', per così dire, in vista di un effettivo 'salto di qualità' nell'attuare i disegni della giustizia.

In particolare, ci preme adesso evidenziare come – al di là delle formule adottate per marcare le distanze dalla giustizia punitiva – debba essere decisamente respinta l'idea di scorgere nel modello attuale un'intima correlazione con quelle logiche 'compositive' che hanno interessato i rapporti tra vittime e colpevoli nell'ambito di esperienze ormai lontane nel tempo, e fatte talora risalire, addirittura, ad una tradizione di ascendenza millenaria.

A tale riguardo, occorre premettere come possano darsi, almeno in linea tendenziale, due diversi atteggiamenti nel decifrare la storia degli istituti e delle categorie caratterizzanti un determinato ambito disciplinare. Il primo è quello consistente, per l'appunto, nella propensione a cogliere nelle soluzioni attuali il frutto di un processo di progressiva razionalizzazione e 'modernizzazione' di modelli già da

tempo riconosciuti; il secondo indirizzo, viceversa, pur ammettendo talora la possibilità di rinvenire alcuni aspetti comuni, sia pure marginali, rispetto alle esperienze trascorse, è interessato ad accentuare i profili di divergenza e di ‘distacco’ nei confronti di quest’ultime, sì da rendere più nettamente percepibili i mutamenti profondi che hanno investito la materia considerata.

Ebbene, a noi sembra di poter dire come la nostra tematica faccia apparire quanto meno azzardata una chiave di lettura corrispondente a quella suggerita dalla prima impostazione. In effetti, se è pur vero che le vicende della giustizia penale lasciano talora riaffiorare nel corso del tempo alcune idee o paradigmi in funzione di ‘archetipi’ generali della materia (si pensi al riproporsi delle concezioni della pena come retribuzione o come prevenzione, ovvero dei sistemi di tipo accusatorio o inquisitorio), è altrettanto vero, tuttavia, che, non appena si vada ad approfondire, come appare necessario, l’effettiva dimensione storica dei modelli posti a confronto, non si possa fare a meno di constatare (come accade in maniera emblematica per i fenomeni in esame) ch’essi mostrano non di rado un ‘volto’ ed una fisionomia – vuoi dal punto vista antropologico, vuoi sotto il profilo etico-sociale, vuoi quanto agli aspetti politico-culturali, per non parlare delle stesse forme dei procedimenti volte a rispecchiarli – tali da rendere estremamente difficile riconoscere connessioni o somiglianze reciproche nel segno di un’ apprezzabile linea di ‘continuità’.

2. In questa prospettiva, è necessario allora ricordare, entrando finalmente *in medias res*, come, non soltanto l’istituto della vendetta (quale risultava ancora riconosciuto nell’ esperienza del Basso Medioevo), ma anche, per l’appunto, il fenomeno delle ‘composizioni’ volte ad evitare il ricorso a quest’ultima, si traducessero in una ‘tutela’ della vittima che sarebbe assai discutibile avvicinare alle scelte caratterizzanti le attuali tendenze ‘riparative’. Invero, oltre al fatto che – come osservava il massimo criminalista dell’ Ottocento (ossia Francesco Carrara) – siffatte composizioni davano, in realtà, “facile adito ai potenti di perseverare”, sborsando delle somme per loro del tutto irrisorie, nella “via della violenza e della iniquità”, v’è soprattutto da ricordare che lo stesso ‘rango’ e posizione sociale dell’offeso venivano ad incidere in maniera determinante sui parametri di quantificazione del corrispettivo per il danno arrecato: particolarmente gravosi, laddove si fosse trattato di un nobile, di un ecclesiastico, del titolare di un’industria o dell’ esercente determinate professioni, molto più esigui, viceversa, nell’ ipotesi in cui la vittima occupasse un gradino inferiore nella scala sociale, ed a maggior ragione qualora versasse in una condizione di schiavitù (con la conseguenza, peraltro, che, in quest’ultimo caso, la somma dovuta spettava di diritto a chi ne fosse il padrone); per non parlare, poi, del criterio fondato sul ‘buon nome’

della persona che aveva subito l'offesa (tale da condurre, addirittura, alla privazione di qualsiasi ristoro sul piano economico le donne ritenute 'di facili costumi').

Si potrebbe, è vero, facilmente obiettare come il fenomeno delle composizioni richieda pur sempre di venire collocato all'interno del contesto storico nel quale esso abbia avuto modo di manifestarsi. Ma la replica sarebbe altrettanto immediata e perentoria: appunto! Considerato il fatto che le attuali logiche riparative sottendono il riconoscimento di un vero e proprio 'diritto umano', sia a favore dell'offensore, sia, *a fortiori*, nei confronti della vittima dell'illecito, l'idea stessa di ravvisare un significato comune alle esperienze poste a confronto non può non rivelarsi a dir poco irragionevole, se non proprio addirittura paradossale.

D'altronde, anche ammesso – e non concesso – che simili rilievi non giungano a smentire in radice la postulata analogia tra i modelli considerati, resterebbe comunque decisiva la circostanza che quelle antiche composizioni costituivano pur sempre una scelta 'alternativa' rispetto alla vendetta: di modo che, nel momento stesso in cui venivano a sostituirla e a 'surrogarla' – facendo sì che, da potenziali 'vendicatori', la vittima, o chi per lei, assumessero il ruolo di 'creditori' per la somma dovuta – esse giungevano a riaffermarne, al contempo, la (perdurante) legittimità in guisa di un 'diritto' rientrante tuttora nella disponibilità di chi avesse subito l'offesa. Ed allora – una volta che di un simile diritto sarebbe perfino assurdo continuare a parlare dopo l'assunzione da parte dello Stato del compito di perseguire i reati (e, aggiungiamo, non meno ripugnante alla coscienza di chiunque avverta la profonda inciviltà di una tutela giuridica accordata a quella reazione primordiale) – anche il senso di una 'composizione' intesa come possibile alternativa alla vendetta non può che restarne travolto e definitivamente soppresso e cancellato.

Si è sostenuto, peraltro – ed è questo un ulteriore, e non meno importante, aspetto della questione – come l'archetipo originario di una 'violenza' in funzione 'vendicatrice' avrebbe trovato una successiva 'reincarnazione' nelle stesse istituzioni repressive, dovuta all'affermarsi di un 'monopolio' della forza volto ad interdire ai privati il diritto (e lo stesso dovere) di reagire con la violenza all'offesa ricevuta, ma con effetti, pur tuttavia, persino più penetranti quanto alla condizione di assoggettamento del colpevole all'intervento coercitivo da parte del potere sovrano.

Sarebbe impossibile affrontare in questa sede la tematica smisurata delle vicende storico-politiche collegate all'avvento del potere statale ed ai suoi riverberi sull'assetto in chiave repressiva e 'disciplinare' degli apparati coercitivi. Ma a noi sembra, tuttavia, che la scelta di enfatizzare la visione dei pubblici poteri come 'eredi' e continuatori – sia pur sotto altre vesti e con diversi metodi d'intervento – di una siffatta logica vendicatrice (e non interessa troppo se in funzione 'vicaria' rispetto alla vittima oppure in guisa di *longa manus* del corpo sociale) rischia di lasciare in ombra alcuni aspetti di

simili vicende destinati ad assumere una maggiore importanza nell'odierno dibattito sui diversi modelli di 'giustizia'.

Quel che vogliamo dire è che, nella situazione attuale – essendo ormai trascorsi i tempi di una gestione marcatamente 'autoritaria' dello *jus puniendi* – ad assumere un rilievo preponderante è rimasto soprattutto, come si è acutamente notato, il carattere di astratta 'terzietà' insito nel carattere necessariamente pubblico dell'amministrazione della giustizia: un carattere, tuttavia, tale da comportare, insieme ai vantaggi, anche il dato negativo di asseverare un atteggiamento di 'distacco' e di sostanziale indifferenza rispetto alle condizioni, sotto il profilo umano e sociale, proprie delle vittime, così come, *mutatis mutandis*, degli stessi soggetti accusati di un reato.

Quanto alle prime, sono fin troppo noti, per vero, i rischi collegati a quei processi di vittimizzazione secondaria che vedono le persone offese sovente escluse dalla possibilità di far sentire la propria voce nell'ambito del procedimento, e che non è un caso, per l'appunto, abbiano ricevuto soltanto di recente una maggiore attenzione, per quanto insufficiente, volta a porre rimedio alle loro condizioni di particolare debolezza e 'vulnerabilità' (si pensi al novero crescente delle garanzie e dei benefici a loro favore: dalla previsione di strumenti più aggiornati di comunicazione delle notizie inerenti al procedimento, ad una più efficace assistenza durante e dopo il processo, al diritto a percepire più adeguati indennizzi per i danni e le spese ingiustamente subiti). Il che, tuttavia, nonostante il carattere meritorio di simili iniziative, non può far velo alla circostanza che, a ben vedere, è nella stessa conformazione sul piano strutturale del modello pubblico di giustizia la sua incapacità di assumere, per così dire, un atteggiamento di 'umana vicinanza' nei confronti delle vittime, il quale sia realmente in grado di alleviarne l'intima sofferenza ed il profondo senso di smarrimento e di angoscia per il male ricevuto. L'ordinamento giurisdizionale difficilmente può arrivare a tanto; il 'conflitto penalistico', nel suo presentarsi come un fattore di 'lacerazione' dei rapporti interpersonali, e come tale dotato di un carattere perturbante nella stessa sfera psichica ed 'emozionale' della persona offesa (e senza con questo voler sminuire la rilevanza del 'danno' oggettivamente arrecato, che è stato pur sempre il 'responsabile' di simili effetti), non sembra suscettibile di venire sedato in forza dei meccanismi 'regolativi' propri della giustizia 'ufficiale', quale si esprime nelle modalità di esercizio del potere punitivo.

Per quanto riguarda, poi, la persona del (potenziale) colpevole, ci sembra che si sia troppe volte indugiato, con forti accenti polemici – ma, a nostro parere, con scarsi risultati – sulla preferenza verso una declinazione in chiave 'reocentrica' delle scelte in materia di giustizia: con ciò volendosi significare che, pur senza ignorare i difetti di un eccessivo ritualismo e 'formalismo' delle procedure, sarebbe improvvido fare a meno

di una visione improntata ad un atteggiamento di particolare ‘cura’ ed attenzione nei confronti del giudicabile, sì da evitare, questa volta, che, nel preoccuparsi delle vittime, il sistema possa ‘dimenticarsi’ delle prerogative e delle garanzie che dovrebbero circondare il destinatario dell’accusa e gli esiti (anche se sfavorevoli) della decisione che lo riguarda.

In realtà, ad una simile opinione sembra mancare la consapevolezza che quelle garanzie fondamentali – che pure vengono sovente richiamate – non simboleggiano, a rigore (e quasi per ‘naturale virtù’, verrebbe da dire) l’intrinseca ‘superiorità’ del modello pubblico di giustizia. Esse, in verità, come ben sanno quanti si siano confrontati con l’evoluzione dei sistemi penali, vengono a rivestire, semmai, il ruolo, per certi versi ‘antagonistico’ o, se si preferisce, ‘disfunzionale’, di *limitare* le potenzialità di quel modello, di circondarlo di ‘freni’, di rallentamenti, di intralci rispetto alla sua vocazione a perseguire – per quanto in forza di un potere *super partes* – i destinatari dell’accusa. E non è certo un caso, a ben guardare, che alcuni cultori della materia – inclusi autorevoli esponenti della dottrina processualistica – abbiano ammonito, proprio in tempi recenti, contro il pericolo che, dietro il paradigma dell’obiettività e della ‘terzietà’ del potere punitivo, la tendenza a celebrarne l’esclusività possa fornire una base di legittimazione a metodi d’intervento sempre più caratterizzati, complice lo stesso spirito dei tempi, dal predominio di un’algida e meccanica efficienza ‘tecnocratica’ nello scandire i ritmi (e, si direbbe oggi, persino gli ‘algoritmi’) dell’attività giurisdizionale: dei metodi, così si afferma, i quali finirebbero sovente col far premio su di una ‘cultura’ della giustizia che, senza pericolosi ‘automatismi’, a livello sia di indagini che di giudizi, si mostri più attenta, viceversa, a quei profili di carattere personalistico che siano in grado di illuminare il significato delle vicende da cui ha tratto origine il comportamento antisociale.

Anche questa volta, non si può sottacere, tuttavia, come la logica di tipo ‘istituzionale’ insita nel carattere pubblico della giustizia non sia in grado di soddisfare oltre certi limiti l’esigenza di ‘umanizzare’ il relativo *modus procedendi*, nel senso di (non poter) pervenire ad una comprensione integrale degli aspetti singolari ed irripetibili del vissuto personale dell’autore; detto altrimenti, l’azione dello Stato non può spingersi al di là di una sia pur relativa ‘omologazione’ del giudizio da formulare, come tale necessariamente rapportata al ‘tipo’ di motivazioni ed al ‘genere’ di esperienze riferibili (anche) agli altri soggetti che vivano in comunità, essendo ben difficile – com’è stato icasticamente osservato – penetrare “nella testa” e nei particolari stati d’animo propri del singolo autore avvalendosi di quello schema di ‘ascrizione normativa’ del fatto che pure è l’unico mezzo compatibile con i poteri riservati agli organi della giustizia penale.

3. Orbene, è proprio a questo punto che viene allora ad inserirsi il carattere profondamente innovativo dei percorsi e delle stesse finalità perseguite dalla giustizia riparativa. La quale è rivolta appunto ad assicurare un ‘contatto interpersonale’ tra i soggetti coinvolti nell’illecito, al fine di promuoverne un’ interlocuzione, su basi paritarie, avente per scopo (non già un’ulteriore indagine circa la natura giuridica della *res iudicanda*, bensì) la conoscenza reciproca delle esperienze di vita, delle particolari condizioni, delle circostanze motivanti – e delle reazioni, più o meno intense e durature – che hanno riguardato la persona dell’Altro, in modo da favorire il raggiungimento di un’ intesa idonea a placare il conflitto e a ricostituire (grazie all’esito riparativo) l’equilibrio compromesso. Un’ intesa che, grazie alla sua vocazione ‘stabilizzatrice’ – della sua attitudine, cioè, ad attestare l’intervenuta pacificazione, non solo tra i singoli interessati, ma, come evidenzia anche la recente Riforma, anche nei confronti della comunità (non a caso, suscettibile di venire coinvolta nella soluzione del conflitto) – riveste un importante significato anche sotto il profilo della generalprevenzione nella sua dimensione ‘positiva’, quale sarebbe auspicabile poter vedere attuata in qualsiasi forma di risposta all’illecito.

Per altro verso, ad evitare l’impressione (da taluno evocata per rimarcarne il carattere ‘eccentrico’ rispetto al rango penale dell’illecito) che il modello in esame riproduca i caratteri di una sorta di ‘transazione’ (o trattativa) dal sapore puramente ‘privatistico’, contribuisce il particolare modo di atteggiarsi dei programmi riparativi. Anzitutto, la stessa figura del mediatore riveste – come risulta comprovato dalla Riforma in esame – un ruolo particolarmente qualificato, il quale presuppone, per vero, oltre ad una spiccata sensibilità nell’indirizzare e guidare il percorso di avvicinamento tra i soggetti implicati nell’illecito, il rispetto di un dovere di ‘imparzialità’ nello svolgimento delle funzioni, che, seppure non consente di postularne una coincidenza con la posizione del giudice, si rivela, tuttavia, indispensabile in vista della necessità di garantire quel fondamentale ‘equilibrio’ nell’ apprezzare le conseguenze della vicenda riparativa, da cui dipende la stessa qualità e attendibilità della ‘relazione’ finale affidata alle valutazioni dell’ autorità giudiziaria.

Dal complesso delle scelte emergenti dalla riforma, è dato evincere, in definitiva, una – a nostro avviso, giustificata, tanto più alla luce delle premesse che la ispirano (ossia, quelle fondate su un rapporto di sinergia e di complementarità) – ‘contaminazione’ dell’ autonomia del processo riparativo con le logiche del rigore e dell’obiettività che gli derivano (anche) dal suo collegarsi ed innestarsi pur sempre nelle dinamiche di sviluppo del procedimento penale: se è concessa una ‘traslazione’ di significati, potremmo dire che il richiamo normativo all’ “equiprossimità” del mediatore – riferito alla relazione con le parti – si lascia apprezzare, altresì, come uno ‘star nel mezzo’ di questi tra il profilo ‘umanistico’ insito nel doversi ‘calare’ nel

dramma personale ed esistenziale proprio di quelle, e l'esigenza, per l'appunto, di mostrarsi imparziale nell'esercizio dei propri compiti, quale requisito funzionale (tra l'altro) alla decisione del soggetto che dovrà pronunciarsi, *cognita causa*, sulle conseguenze propriamente 'giuridiche' dell'opera mediatrice.

Riguardo a quest'ultimo (il magistrato, appunto) non pare azzardato affermare, d'altronde, come - pur nello svolgere un compito differente rispetto all'opera del mediatore - egli non possa non 'risentire', come denota lo stesso richiamo normativo alla verifica circa lo "svolgimento del programma", di una vicenda gestita al di fuori degli schemi vincolanti propri dell'attività giurisdizionale: una vicenda, sotto questo profilo, in grado di aprirsi ad una 'lettura' che più non si limiti ad una valutazione del fatto nel suo (poter) dar luogo a reato, ma che consista, piuttosto, nel delibare, in linea con l'esigenza di scorgere in esso un 'conflitto' di carattere interpersonale, la portata di un accordo, che (pur nel rispetto di determinate garanzie, non ultima quella di un libero consenso degli interessati) si riveli sufficientemente congruo ed appropriato nell'ottica del perseguimento della finalità riparatoria.

4. Tutto ciò considerato, non ci si può sottrarre, peraltro, ad una riflessione di vitale importanza nell'economia del progetto riformatore, la quale, senza contraddire il quadro finora delineato, si incarichi, nondimeno, di saggiare la portata del nuovo modello di giustizia nell'ottica della sua capacità di assolvere alle esigenze postulate dal fondamentale principio 'rieducativo'.

A tale riguardo, deve registrarsi, presso la dottrina impegnata maggiormente nell'analisi del problema, l'esistenza di opinioni non sempre omogenee, ed anzi, il più delle volte, sensibilmente divergenti. Così, mentre da taluni si riconosce nella giustizia riparativa l'attitudine a sviluppare e a 'completare' il disegno costituzionale (ex art. 27, 3° comma, Cost.) grazie all'accentuazione del profilo personalistico e della vocazione 'umanistica' e di integrazione sociale del percorso riparativo, non mancano tuttavia (ed anzi, risultano prevalenti) le voci di coloro che contestano, in termini più o meno radicali, la possibilità di avvicinare e di rendere tra loro funzionali le prospettive in cui si muovono rieducazione e riparazione.

Premettendo che è necessario adesso concentrarsi sui fenomeni riparatori specificamente collegati alla *restorative justice*, interessa soprattutto valutare la fondatezza delle opinioni di chi contesta l'attitudine della giustizia riparativa a porsi in sintonia con il progetto rieducativo.

Secondo una prima tendenza, la rieducazione, a differenza della giustizia riparativa, sarebbe in grado, tra l'altro, di porre rimedio a situazioni di particolare emarginazione sociale, in quanto tali bisognose di un 'trattamento' volto a rimuovere i fenomeni di disagio o di precarietà delle condizioni di vita o di lavoro, da cui ha tratto origine il

comportamento deviante: là dove, al contrario, la giustizia riparativa sarebbe tale da richiedere quella piena autonomia nel valutare il contenuto del programma, come pure quella concreta possibilità di onorare gli impegni che esso comporta, che avrebbero come ‘naturali’ destinatari soltanto coloro che fossero in grado di disporre di risorse (sul piano materiale e psicologico) adeguate a sostenere gli oneri derivanti dalla conclusione dell’accordo.

Stando ad un’altra opinione, la ‘commistione’ tra i due paradigmi or ora richiamati presenterebbe, viceversa, il rischio di richiedere, ai fini del risultato riparativo, una prognosi concreta di ‘ravvedimento’ e *chances* effettive di miglioramento e di risocializzazione: delle prospettive, insomma, che, pur risultando funzionali alla dimensione propriamente rieducativa, non sarebbero affatto necessarie ai fini del percorso riparativo, né comunque oggetto di accertamento da parte dei soggetti incaricati di valutarlo.

Secondo una terza corrente di pensiero, sarebbe, più in profondità, lo stesso significato espresso dal modello riparativo a risultare svilito e mortificato dal suo accostamento, oltre che ai meccanismi orientati alla deflazione giudiziaria, o alle logiche risarcitorie del danno arrecato, alla stessa finalità, per l’appunto, di attuare un programma rieducativo; invero, la giustizia riparativa mirerebbe, piuttosto, a perseguire una ‘rigenerazione esistenziale’ dei soggetti interessati, in guisa di elemento strettamente collegato al ripristino di una ‘relazione’ con l’Altro, il quale ponga fine alla memoria di un accadimento che più non dovrebbe influire sul vissuto interiore di chi ne abbia subito le conseguenze.

5. Nonostante la complessità della questione, non sembra, tuttavia, che simili obiezioni possano davvero impedire il riconoscimento di un rapporto intenso e fecondo tra rieducazione e giustizia riparativa. Quanto alla prima opinione, va ricordato, anzitutto, come gli stessi sostenitori del nuovo modello abbiano talora dubitato circa la sua efficacia nell’ambito di determinate situazioni: e, se è pur vero che un simile rilievo viene solitamente formulato in relazione alle categorie dei reati ‘mediabili’, niente impedirebbe, tuttavia, di postulare ulteriori limitazioni, ivi comprese quelle su cui fa leva la tendenza in esame. Tutto questo, peraltro, non dovrebbe far dimenticare che l’esito riparativo, in base alla recente riforma (ed alla luce delle stesse esperienze proprie di altri ordinamenti) può atteggiarsi anche in termini c.d. ‘simbolici’, come tali ipotizzabili, in particolare, anche in quelle forme di “dichiarazioni o scuse formali” o di “accordi relativi alla frequentazioni di persone o luoghi” (per esprimersi con le parole del legislatore), che potrebbero pur sempre rivelarsi compatibili con alcuni dei contesti poc’anzi richiamati.

Vieppiù consistenti si presentano, d'altro canto, i motivi di dissenso nei confronti delle critiche avanzate dalle altre due correnti dottrinali. Qui dovrebbe valere, anzitutto, una ragione di principio: la finalità rieducativa rappresenta un' esigenza immanente alle scelte normative e allo spirito di fondo della nostra Costituzione; e, come tale, essa non può non fungere da fondamentale criterio di orientamento riguardo a qualsiasi forma di risposta all'illecito (e senza voler qui discettare sulla mancanza di un effettivo riscontro della colpevolezza rispetto a questo e ad altri istituti: ché l'argomento non sarebbe in linea con gli stessi indirizzi della Corte costituzionale). Di modo che, la stessa idea di configurare la scelta riparativa come un modello che, sia pur esprimendo un livello particolarmente 'nobile' ed elevato nel modo di rapportarsi al valore intrinseco della persona, non possa risultare funzionale allo scopo rieducativo, verrebbe a tradire la necessità di perseguire *in ogni caso* un progetto riabilitativo teleologicamente efficace. Per non dire poi del fatto (non abbastanza valorizzato) che la scelta riparativa, in base alla stessa Riforma Cartabia, viene ritenuta meritevole della possibilità di farvi ricorso anche nella fase dell'esecuzione penale, alla quale nessuno dubita debba spettare una funzione preminente proprio nell'ottica della finalità rieducativa.

La questione, ad un esame più attento, si rivela, in realtà, profondamente diversa da quella oggetto del presente dibattito: ed emerge, piuttosto, dall'esigenza di concepire la dimensione rieducativa alla stregua degli indirizzi più avanzati espressi dalla moderna penologia. In particolare, gli studiosi più sensibili hanno avvertito come il modello rieducativo, inteso nella sua dimensione tradizionale, non sia giunto ad affrancarsi del tutto da quella insistente presenza 'istituzionale', che, sotto la patina della mitezza e della flessibilità, non sarebbe in grado di attingere quell' intrinseca dimensione 'emancipatrice' dal legame con la colpa, che l'idea rieducativa dovrebbe, viceversa, necessariamente assecondare. In sostanza, il fatto di assumere tuttora i pubblici poteri come 'controparte' privilegiata di tale progetto finirebbe col permeare gli interventi verso il soggetto debole del rapporto di quell' atteggiamento di tipo 'paternalistico' (*hard o soft*, qui poco interessa), al quale corrisponde il più delle volte un' adesione puramente passiva da parte del destinatario: un'adesione, per l'appunto, assai lontana da quella ben più salda determinazione di rendersi 'parte attiva' a favore della comunità grazie al fatto di impegnarsi, con spirito autenticamente solidale, a forgiare e condividere lo stesso percorso rivolto alla propria 'rieducazione'.

Ebbene, è proprio in quest'ottica che emerge allora in maniera paradigmatica la particolare rilevanza della giustizia riparativa ai fini di una concezione più aperta ed evoluta della stessa dimensione rieducativa. E' opportuno invero ribadire come l'idea portante della mediazione riparativa non possa non essere quella di porre in condizione gli interessati di elaborare un'intesa al di fuori di una direzione 'dall'alto'

del percorso da seguire. Ration per cui, pur non potendo mancare determinate garanzie ‘esterne’, per così dire, rispetto alla vicenda riparativa (che la stessa Riforma Cartabia ha cura di precisare: qualità essenziali dei programmi, modalità di accesso, libero consenso, riservatezza, valutazione finale, e così via dicendo) resta tuttavia il fatto che l’ ‘incontro’ tra i soggetti non potrà non tradursi in un momento necessariamente ‘formativo’, ‘poietico’ delle condizioni dell’accordo preordinato alla soluzione del conflitto: un accordo, in definitiva, tale da far apparire, come si diceva, il progetto rieducativo come un ‘bisogno’ avvertito (e perseguito) come tale dallo stesso soggetto a cui si riferisce, e che giunga in tal modo a garantire la serietà e l’affidabilità della scelta di impegnarsi in senso conforme alle aspettative della vittima e a quelle dell’intera comunità.

6. Alcune osservazioni finali – non ultime per importanza, tuttavia, nell’ottica di una valutazione ulteriore circa i contenuti della riforma – meritano, a questo punto, di essere dedicate ai rapporti tra la giustizia riparativa e le dinamiche caratterizzanti l’esercizio della giurisdizione penale. Si suole dire in proposito che tali rapporti verrebbero ad esprimersi nella forma di una relazione di ‘complementarietà’. Escluso che il nuovo modello venga a ‘sostituirsi’ integralmente a quello ‘tradizionale’, escluso altresì che quest’ultimo si ponga in termini ‘sussidiarietà’ (potendo, cioè, intervenire nei soli casi di insuccesso del programma riparativo, al quale spetterebbe dunque un ruolo ‘principale’ e necessariamente preliminare), la scelta riparativa verrebbe piuttosto ad atteggiarsi in una dimensione ‘parallela’ rispetto alla giustizia punitiva, fungendo da strumento offerto agli interessati per poter cogliere, ove lo vogliano, l’opportunità di un accordo in grado di affiancarsi, volta per volta, allo sviluppo dell’*iter* giurisdizionale.

Al proposito, e pur condividendo nella sostanza una simile impostazione, non sembra tuttavia fuori luogo definirne più chiaramente la portata. Si deve osservare, anzitutto, che, se è pur vero che la giustizia riparativa non si colloca in una posizione di preminenza rispetto a quella ‘punitiva’, non è men vero ch’essa viene ad ‘incombere’, per così dire, su tutte le fasi del procedimento, potendo condizionare sotto svariati profili le determinazioni che vi ineriscono e gli esiti che ne possano derivare. Essa viene ad ‘irradiarsi’ - potremmo soggiungere - su tutte le numerose vicende suscettibili di essere arricchite dall’afflato vivificante dello suo potenziale teleologico (dalla querela alla sua remissione, dalla messa alla prova alla sospensione condizionale, dalle circostanze alla commisurazione infraeditale, all’impatto sul regime dell’esecuzione ed in particolare delle misure alternative), facendo sì che le scelte al riguardo possano ‘parlare la lingua’ della riparazione nella sua specifica dimensione di un risultato

raggiunto grazie al dialogo e al ‘riconoscimento’ reciproco tra i soggetti interessati alla soluzione del conflitto.

Ma v'è di più. La previsione di una ‘disciplina organica’ della materia particolarmente ampia ed articolata (oltre tutto, riferibile a qualsiasi reato: le critiche al riguardo, anche laddove appaiano ragionevoli, non sembrano intaccare la preferenza per una valutazione caso per caso) fa supporre che il legislatore *minus dixit*, nell'atto di collegare la vicenda riparativa ai singoli sviluppi del procedimento, *quam voluit*, sotto il profilo, cioè, del riconoscimento nel nuovo modello della vocazione a trascendere il ruolo di una ‘parentesi’, per quanto significativa e funzionale agli scopi; dimostrando in tal modo, a ben guardare, di aver maturato la convinzione secondo la quale l'opzione riparativa dovrebbe acquistare nel tempo una più spiccata autonomia in guisa di modello generale per poter gestire in maniera efficace quel ‘conflitto’ alla base dell'illecito che (ad onta della diffusa percezione delle sue conseguenze deleterie) la giustizia nelle sue forme ‘ordinarie’ non sarà mai in grado di ricomporre, e che dunque suggeriva sin d'ora di venire disciplinato mediante un apparato normativo a sé stante di regole e principi, come tale il più possibile esaustivo e sistematicamente coerente al suo interno: ‘organico’, appunto.

E' ben chiaro, peraltro, come, non soltanto il più ambizioso scenario or ora ipotizzato, ma la stessa utilizzazione delle possibilità, per nulla trascurabili, offerte dalla recente normativa, potranno ricevere uno sviluppo soddisfacente, soltanto in virtù della predisposizione di risorse volte ad implementare, con impegno costante, le strutture e le competenze necessarie per il funzionamento della giustizia riparativa.

Lo spirito dei tempi non sembra, purtroppo, giustificare una visione ottimistica circa l'effettiva messa in opera di simili interventi. Da un lato, la prospettata curvatura in senso ‘giustizialistico’ delle risposte al reato, dall'altro la tendenza a puntare sulle garanzie ‘interne’ al procedimento – quali si desumono dai programmi annunciati dall'attuale maggioranza – spingono verso un prevedibile ridimensionamento delle ‘aperture’ generosamente operate dagli artefici della riforma.

Quanto al primo profilo, i timori di una simile involuzione non abbisognano, come appare evidente, di un' esplicita motivazione: si può solo aggiungere che, se tali previsioni saranno confermate, il destino della giustizia riparativa finirà col risultare (almeno in parte) condiviso da ulteriori ed importanti innovazioni volte ad mitigare il ‘volto’ repressivo del sistema (vuoi riguardanti la fase del giudizio, vuoi relative a quella dell'esecuzione), richiedendo anch'esse una ‘cura’ ed un' attenzione a tutti i livelli che impedisca di relegarle di fatto ad un ruolo secondario e sostanzialmente marginale.

Quanto al secondo aspetto, la preferenza accordata alle garanzie specificamente connesse al procedimento – non ultima quella identificata nella ‘tagliola’ della prescrizione, di cui viene auspicato un ritorno a tutto campo – non può non apparire

come una tendenza dissonante rispetto alla scelta di coltivare il disegno riparativo; il quale, in effetti, mal si concilia con meccanismi destinati a prescindere (sovente, grazie al loro incondizionato ‘automatismo’, come appunto nel caso dell’estinzione *de plano* della pretesa punitiva) da quella sofferta ed operosa dedizione a favore delle esigenze e dei bisogni dell’ Altro, che rappresenta la cifra qualificante dell’impegno richiesto perché tale disegno possa ritenersi adempiuto.

Quelli sinora formulati costituiscono, beninteso, soltanto dei motivi di preoccupazione, e, come tali, non denotano in alcun modo dei convincimenti irremovibili; la speranza, che pure non manca, è che i “mai pensieri” che aleggiavano sul futuro della giustizia riparativa possano venire smentiti, e che l’orizzonte dischiuso dalla riforma possa tradursi in soluzioni corrispondenti al profondo anelito di civiltà e di progresso culturale che ispira questa nuova forma di partecipazione solidale agli interessi delle vittime e alle aspettative della comunità.

